



DAL 25 febbraio 2005 è in vigore il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, l'atteso regolamento di attuazione della normativa in materia di immigrazione (l. 189/2002).

La nuova normativa introduce innovative procedure di assunzione dello straniero appartenente ad uno Stato extracomunitario.

Le novità riguardano: l'istituzione dello Sportello unico per l'immigrazione che subentra alla Direzione provinciale del lavoro nella gestione delle autorizzazioni al lavoro, la procedura per l'ottenimento del nulla osta al lavoro, la programmazione dei flussi d'ingresso per i lavoratori stranieri ed il contratto di soggiorno per lavoro.

Questo iter procedurale che attiene all'assunzione di lavoratori extracomunitari: il datore di lavoro deve presentare la domanda di autorizzazione al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione, costituito presso ogni Prefettura generale. La richiesta può essere nominativa oppure numerica e nella domanda è necessario indicare: le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, il trattamento retributivo e assicurativo nel ri-



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacale

DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione

Presidente Maria Novella Bettini



Extracomunitari, nuove leggi per l'accesso in Italia

Procedura di assunzione di lavoratori subordinati

spetto del contratto collettivo, l'impegno per l'idoneità dell'alloggio e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, nonché, l'impegno a comunicare ogni successiva variazione.

Lo Sportello unico, prima di rilasciare l'autorizzazione, può chiedere l'integrazione della domanda incompleta e deve inoltrare la stessa al Centro per l'impiego della provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente. Tutto ciò al fine di verificare l'eventuale disponibilità di lavoratori residenti.

A questo punto, lo Sportello unico rilascia l'autorizzazione al lavoro dopo aver ottenuto la conferma della Questura in merito all'assenza di situazioni penali in capo agli interessati, il controllo della Direzione provinciale del lavoro circa il rispetto delle quote di ingresso, la verifica del rispetto del contratto collettivo applicabile, nonché della capacità economica dell'impresa. Rilasciato il nulla osta, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro, accertata i dati del lavoratore e attribuisce o richiede l'attri-

buzione del codice fiscale.

Il nulla osta viene trasmesso all'ufficio consolare dello Stato di provenienza, previa esplicita richiesta del datore di lavoro. Il lavoratore straniero, a questo punto, chiederà il rilascio del visto di ingresso, dopo aver preso visione del contratto di soggiorno e dopo che l'ufficio consolare abbia espletato i relativi controlli formali. Lo straniero può fare ingresso in Italia ed ha a disposizione 8 giorni di tempo per recarsi allo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La sottoscrizione del contratto chiude l'iter procedurale e il lavoratore non ha il potere di modificare il con-

tratto. Copia del contratto stesso viene trasmessa sia al Centro per l'impiego che al datore di lavoro.

Lo sportello unico richiederà direttamente alla Questura il permesso di soggiorno da consegnare al lavoratore. Il permesso di soggiorno ha una durata generale pari a nove mesi per uno o più contratti di lavoro stagionale, un anno per contratti a tempo determinato e due anni per contratti a tempo indeterminato.

Il nuovo regolamento per l'immigrazione esonera, peraltro, da tale trattamento gli stranieri autorizzati a svolgere lavoro stagionale per un periodo non superiore a 30 giorni.

Daniela Daffinà



**Entra
in vigore il
Regolamento
di attuazione
del Testo
Unico sulla
immigrazione**



LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI

IL DATORE DI LAVORO

presenta allo Sportello unico la domanda di autorizzazione al lavoro con proposta di contratto di soggiorno, garantendo il trattamento economico e normativo, adeguato alloggio e capacità economica.

LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

verifica la regolarità della richiesta. Inoltre la verifica di disponibilità di lavoratori al Centro per l'impiego. Ottiene l'approvazione di DPL e Questura. Emanando l'autorizzazione al lavoro e la invia al Consolato.

IL CONSOLATO

convoca il lavoratore che prende visione della proposta di contratto di soggiorno. Rilascia il visto di ingresso.

IL LAVORATORE

entra in Italia e entro 8 giorni sottoscrive il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico.

LO SPORTELLO UNICO

invia copia del contratto al Centro per l'impiego e al datore di lavoro. Chiede alla questura il rilascio del permesso di soggiorno.



Garofalo



Esenzioni e autorizzazioni particolari

IL T.U. sull'immigrazione prevede regole specifiche per l'assunzione di lavoratori stranieri appartenenti a particolari categorie professionali.

Possono essere assunti fuori dalle quote annuali, ma previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, dirigenti, personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori e interpreti.

Sono esenti dal limite delle quote anche i dipendenti di imprese o organizzazioni operanti in Italia, i domestici che intendono proseguire in Italia il rapporto iniziato all'estero con un datore di lavoro italiano e i lavoratori stranieri che svolgono in Italia un tirocinio formativo o un'attività di addestramento.

Per i tirocinanti non è necessario il nullaosta al lavoro e il visto d'ingresso viene rilasciato nei limiti di un contingente annuo.

Per i lavoratori che svolgono attività di addestramento in base ad un provvedimento di distacco o trasferimento temporaneo, il nullaosta viene rilasciato dallo Sportello unico su richiesta dell'organizzazione presso la quale il lavoratore straniero verrà impiegato. In entrambi i casi la richiesta deve essere presentata unitamente ad un progetto formativo approvato dalla Regione.

Per i dipendenti di datori di lavoro residenti all'estero, temporaneamente distaccati presso persone fisiche o giuridiche residenti in Italia per eseguire presta-

*Ingresso
senza
limiti
in quota
per i lavoratori
specializzati*

zioni oggetto di un contratto di appalto, il nullaosta al lavoro deve essere richiesto dall'appaltante, mentre il visto e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.

Il nullaosta per i lavoratori dello spettacolo è rilasciato dalla direzione generale per l'impiego.

Per l'ingresso degli sportivi non occorre l'autorizzazione della DPL, ma una dichiarazione di assenso del CONI su richiesta della società sportiva e nel rispetto delle quote fissate annualmente del CONI. La DPL autorizza, invece, l'impiego di infermieri professionali, previa acquisizione del titolo di studio riconosciuto dal Ministero della salute, e di lavoratori «alla pari».

Il nullaosta, infine, non è necessario per i giornalisti accreditati e per i lavoratori marittimi.

Maria Silvia Villani